



STRUTTURA PORTABICICLETTE

Con le circolari del 6 settembre 2023 e del 12 ottobre 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato nuove disposizioni in merito all'applicazione saltuaria di strutture portabiciclette su veicoli. In determinati casi è previsto il collaudo del veicolo con successiva annotazione sulla carta di circolazione della possibilità di montaggio saltuario di una struttura portabiciclette.

Quali sono i veicoli interessati?

Le nuove disposizioni si riferiscono ai veicoli della categoria M1 (autovetture per trasporto di persone ed autocaravan).

Quando è previsto il collaudo?

Il collaudo del veicolo per installazione saltuaria di struttura portabiciclette è previsto se vengono ostruiti, anche solo parzialmente, la targa posteriore e/o i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva del veicolo.

Dove viene effettuato il collaudo del veicolo?

Il veicolo deve essere presentato con la struttura portabiciclette applicata al veicolo, privo di biciclette, presso il Centro provinciale revisione veicoli dell'Ufficio motorizzazione in via Sigismund-Schwarz 40, Bolzano (zona produttiva Bolzano-Sud).

Dove può essere prenotato il collaudo del veicolo?

Il collaudo può essere prenotato dall'intestatario del veicolo presso una delle agenzie auto operanti in Alto Adige (*) oppure presentandosi personalmente allo sportello del Centro provinciale revisione veicoli.

Quali sono i costi per il collaudo del veicolo?

L'importo da pagare per la prenotazione del collaudo ammonta a 41,00 €. (**)

Cosa viene controllato durante il collaudo del veicolo?

A collaudo viene verificato:

- che il gancio di traino sul quale viene fissata la struttura portabiciclette risulti regolarmente annotato sulla carta di circolazione dell'autoveicolo;
- che la lunghezza totale del veicolo compresa la struttura portabiciclette non superi 12,00 m;
- che la struttura portabiciclette:
 - si trovi nello stato originale (modifiche tecniche non sono ammesse) e sia privo di difetti;
 - sia munito di dispositivo portatarga con relativa illuminazione;
 - sia identificabile con marca e tipo tramite apposita targhetta;
 - sia fissata in modo regolamentare;
 - non sporga posteriormente in lunghezza di oltre 1,20 m rispetto al filo posteriore del veicolo;
 - non sia più larga di 2,35 m;
 - non sporga lateralmente dal veicolo;
 - sia munito di tutti i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori previsti sul veicolo (luci di posizione posteriori, luce nebbia posteriore, luci stop, indicatori di direzione, luce retromarcia, illuminazione targa, catadiottri posteriori);
- che tutti i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva della struttura portabiciclette:
 - siano muniti di omologazione CE;
 - siano perfettamente funzionanti;
 - siano montati rispettando le prescrizioni del regolamento ECE 48, in particolare per quanto riguarda la distanza dei dispositivi dal bordo esterno laterale del veicolo; (***)
- che sia presente una targa ripetitrice approvata.



Dove può essere richiesta una targa ripetitrice?

La targa ripetitrice può essere acquistata soltanto presso l'Ufficio motorizzazione, anche tramite agenzia auto (*).

Quali sono i costi per l'acquisto della targa ripetitrice?

Il prezzo d'acquisto ammonta a 50,94 €. (**)

(*) vedasi elenco agenzie: <https://mobilita.provincia.bz.it/it/agenzie-pratiche-automobilistiche>

(**) oltre ad eventuali spese di agenzia

(***) prescrizioni secondo il regolamento ECE 48

	Numero	Altezza dal suolo (mm)	Distanza dal bordo esterno laterale del veicolo (mm)	Distanza tra i dispositivi (mm)	Visibilità verso l'esterno	Visibilità verso l'interno	Visibilità verso l'alto	Visibilità verso il basso
Luce di posizione	2	≥ 350 ≤ 1500	≤ 400	-	80°	45° 20° ⁽¹⁾	15°	15°
Luce stop	2 (+1)			≥ 600 ≥ 400 ⁽²⁾	45°			15° 5° ⁽¹⁾
Indicatore di direzione	2				80°			
Luce di retromarcia	min. 1 max. 2	≥ 250 ≤ 1200	-	-	45°	45° 30° ⁽³⁾		5°
Luce nebbia		≥ 250 ≤ 1000 ≤ 1200 ⁽⁴⁾	Posizionata tra centro veicolo e lato sinistro ⁽⁵⁾	⁽⁶⁾	25°	25°	5°	5°
Catadiottro	2	≥ 250 ≤ 900 ≤ 1200 ⁽⁴⁾	≤ 400		-		10°	10° 5° ⁽¹⁾

(1) se l'altezza dal suolo < 750 mm

(2) se la larghezza del veicolo < 1300 mm

(3) in caso di presenza di 2 dispositivi

(4) se integrata con altre luci

(5) in caso di presenza di un solo dispositivo

(6) distanza dalle luci stop > 100 mm

Note per la circolazione con struttura portabiciclette annotata sulla carta di circolazione

- Le biciclette non possono sporgere lateralmente dal veicolo, ed in ogni caso la larghezza massima della struttura comprensiva delle biciclette trasportate non può superare 2,35 m;
- non devono essere superati i valori di carico massimo ammesso sulla struttura portabiciclette e sul gancio di traino;
- in caso di ostruzione dei dispositivi posteriori di illuminazione e segnalazione visiva del veicolo questi devono essere occultati, oppure disattivati in conformità alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

In caso di struttura portabiciclette non soggetta all'obbligo di collaudo, e cioè quando non vengono ostruiti i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva posteriori e/o la targa posteriore del veicolo, deve essere applicato il pannello quadrangolare a strisce bianche e rosse previsto per carico sporgente.